Allegato "A" al n. 173314/32189 di repertorio

Art.1

COSTITUZIONE

E' costituito un Consorzio tra Enti pubblici e privati nonchè fra le imprese operanti nell'ambito della Navigazione Interna

Il Consorzio è denominato "Navigare l'Adda"

Art. 2

DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 01 luglio 2063

Art.3

FINALITA'

Il Consorzio non ha finalità di lucro, ed è vietata la distribuzione degli utili al suo scioglimento. Esso ha tra i propri scopi quello di favorire la promozione e lo sviluppo di tutte le iniziative ed attività afferenti il turismo ed attività correlate.

In particolare il Consorzio si prefigge la promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi, ricerche, programmi, iniziative per lo sviluppo della navigazione fluviale in generale e del turismo in particolare legato all'asta di fiumi Adda, Po ed idrovie collegate, senza creare conflitti di interesse con eventuali Enti pubblici consorziati o soci già dotati di uffici preposti al turismo o Pro loco, in spirito di collaborazione.

Il Consorzio potrà sostenere la realizzazione diretta di infrastrutture atte a promuovere lo sviluppo del turismo fluviale e compiere, direttamente o con il

concorso di altri enti o società, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ritenute utili per il conseguimento degli scopi consortili.

Il Consorzio, sia direttamente che indirettamente, può concretare ogni azione intesa a:

- a) condurre ricerche di mercato in ogni materia utile al fine di adeguare l'immagine e l'offerta turistica dei fiumi Adda, Po ed idrovie collegate e del loro ambiente alle esigenze dell'utenza esistente e di quella potenziale, in una prospettiva di valorizzazione delle proprie peculiarità socio-economiche, storico-artistiche e ambientali;
- b) promuovere la tutela dell'immagine delle diverse tipologie turistiche nel territorio, mediante azioni incentivanti la riqualificazione delle strutture la formazione del personale l'acquisizione di moderne tecnologie di gestione ecc.;
- c) operare per conto e nell'interesse dei Consorziati per tutte le materie che attengono, anche indirettamente all'oggetto consortile, nei limiti delle delibere di affidamento di attività debitamente recepite dal Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento degli scopi suddetti, il Consorzio potrà collaborare con Organizzazioni aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e potrà adottare un proprio marchio identificativo.

Art.4

SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Pizzighettone Piazza del Municipio 10.

Art.5

TIPOLOGIA DEI SOCI

Possono partecipare al Consorzio oltre ai soci risultanti dall'atto costitutivo, tutti gli operatori con i requisiti di cui all'art. 1 successivamente aderenti senza discriminazione alcuna.

Art.6

ADESIONE AL CONSORZIO

I soggetti privati e pubblici che intendono aderire al Consorzio successivamente alla sua costituzione, dovranno presentare domanda di adesione al Consorzio stesso.

La domanda verrà esaminata entro 30 giorni dal ricevimento e l'ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo a suo totale discrezione dopo aver verificato i requisiti previsti dall'art.1 e previo il versamento della quota di ammissione di cui al successivo art.10.

Art. 7

RECESSO DAL CONSORZIO

L'eventuale richiesta di recesso dal Consorzio deve essere fatta tramite domanda motivata al Consiglio Direttivo, che deve deliberare in merito tenuto anche conto delle possibili obbligazioni del recedente nei confronti del Consorzio.

Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato se non all'atto dello scioglimento del Consorzio.

Art.8

ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare, in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei seguenti casi:

- a) se il consorziato stesso non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di iscrizione o della quota annuale;
- b) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su una richiesta in suo nome e per suo conto;
- c) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del consorzio:
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- e) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- f) che abbia effettuato atti di concorrenza sleale nei confronti di altri soci del Consorzio.

Nel caso in cui il consorziato si opponga alla esclusione eccependo il fatto che gli atti compiuti non costituiscono grave inosservanza, verrà demandato al collegio arbitrale di cui all'art. 21 dello statuto, con le procedure ivi previste, di definire grave o meno l'inosservanza.

L'organo consortile demandato ad attivare la procedura sarà il Presidente.

Art. 9

ENTRATE DEL CONSORZIO

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- dalle quote versate annualmente da tutti i soci;
- dai contributi assegnati al Consorzio dai vari Enti preposti o interessati alla

navigazione fluviale o marittima;

- da qualunque atto di liberalità che pervenisse al Consorzio per il raggiungimento degli scopi statutari;
- da qualsiasi altra entrata derivante dall'attività consortile.

Art. 10

QUOTE CONSORTILI

L'assemblea dei soci su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo determinerà annualmente:

- I. l'ammontare della quota di adesione al Consorzio, da versarsi entro 30 giorni dalla notifica di ammissione; per il primo anno la quota di adesione viene fissata in Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero), salvo adeguamento annuale
- II. il contributo annuale che ogni consorziato è tenuto a versare, costituito dalla sommatoria di una quota fissa collegata ai costi generali di gestione secondo il riparto stabilito dal regolamento e da una quota variabile collegata ai costi specifici dei programmi annuali.

Per gli enti pubblici il contributo deve essere preventivamente approvato dai rispettivi organi deliberativi entro il termine di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art.11

ORGANIZZAZIONE

Per l'espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi di proprio personale, di consulenti e/o professionisti esterni, di personale distaccato

dagli Enti, promotori pubblici e non, purchè nel rispetto dei relativi ordinamenti.

Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato da terzi consorziati delibera il Consiglio Direttivo nell'ambito delle disposizioni di legge che disciplinano in materia.

Art. 12

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

l'assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Art. 13

ASSEMBLEA

Alle assemblee partecipa il legale rappresentante di ciascuno dei consorziati in regola con il versamento delle quote di cui all'art. 10 o soggetto da questi delegato

Spetta all'Assemblea del Consorzio:

- . fissare il numero dei componenti del consiglio direttivo nel numero massimo di nove, provvedere alla loro nomina e determinare le relative competenze;
- . deliberare, a maggioranza assoluta dei consorziati, su eventuali modifiche di statuto;
- . determinare l'ammontare delle quote di amissione, nonchè il contributo annuale che i soci sono tenuti a versare;

- . approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi del Consorzio predisposti dal Consiglio Direttivo;
- . approvare i programmi annuali e/o pluriennali di sviluppo del Consorzio predisposti dal Consiglio Direttivo;
- . deliberare l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- . deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- . deliberare sui gettoni di presenza e i compensi da attribuire agli amministratori;
- . deliberare nel merito dell'individuazione delle sedi operative

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro i termini di legge per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Si riunisce altresì su decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo per deliberare su modifiche del presente statuto o sullo scioglimento del Consorzio.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Le Assemblee si radunano nella sede sociale o altrove purchè in Italia; esse sono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata indicante specificatamente il giorno, il luogo e l'ora della stessa e gli argomenti all'ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima della data della prima convocazione.

Nella convocazione dovrà altresì essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che potrà essere indetta dal giorno successivo a

quello della prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato. In caso di necessità l'assemblea nominerà due o più scrutatori.

Art. 14

RIUNIONI ORDINARIE

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Consorziati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito libro verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

RIUNIONI STRAORDINARIE

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei consorziati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati.

Art.16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di nove componenti nominati dall'Assemblea, anche fra non soci. Almeno uno dei componenti del Consiglio direttivo deve essere in possesso dei titoli professionali della navigazione interna, necessari per il comando di navi minori adibite a trasporto passeggeri

senza limite di stazza. L'Assemblea in occasione della nomina, determinerà il numero dei componenti il consiglio.

Fra i consiglieri sarà nominato il Presidente, il Vice Presidente, un eventuale Consigliere Delegato e un Segretario Generale.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

In caso di dimissione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla nomina dei loro sostituti; questi resteranno in carica fino alla prossima assemblea, che provvederà alla elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne faccia domanda un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere delegato.

Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica; le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione del consiglio sarà fatta mediante comunicazione scritta da consegnarsi almeno cinque giorni prima della riunione, oppure, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, in modo che i componenti del Consiglio ne siano informati almeno un giorno prima dell'adunanza.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle eventuali spese

di viaggio, e di soggiorno sostenute per conto del Consorzio.

Il Consiglio potrà deliberare un emolumento per i Consiglieri investiti di particolari incarichi.

Art. 17

PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può delegare parte dei propri poteri per specifiche materie (o anche per specifici atti o negozi) al Presidente o ad uno o più Consiglieri, determinando i limiti della delega e la durata.

Dedice sulla nomina del Segretario Generale e sull'ammissione dei nuovi consorziati.

Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei soci membri.

Alle riunioni del Consiglio potranno essere invitati esperti o rappresentanti di consorziati all'attività del consorzio.

Art. 18

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, resta in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile.

Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e prerogative:

- . convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- . rappresentare il Consorzio ad ogni effetto presso Enti pubblici e privati di ogni ordine e grado;
- . coordinare l'attività del Consiglio Direttivo per il raggiungimento dello scopo sociale:
- . presiedere l'Assemblea dei soci; formare gli atti e i documenti in nome e per conto del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, ove nominato, o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

PROCEDURE IN CASO DI SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile. Nel caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, i quali definiranno i rapporti eventualmente in corso, ne compileranno i rapporti, compileranno il rendiconto finale ed attibuiranno ai Consorziati l'eventuale residuo del Fondo Consortile.

Art. 20

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le contestazioni che potranno emergere tra Consorzio, Consorziati, Organi del Consorzio, membri degli Organi stessi, Procuratori ecc., verranno risolte in via definitiva da un collegio arbitrale composto da tre arbitri che funzionerà da amichevole compositore. Due membri saranno nominati da

ciascuna delle parti in causa, il terzo dai due soprannominati ed in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio ed Artigianato di Cremona.

Qualora una delle parti contendenti nomini l'arbitro e l'altra o le altre non vi provvedano entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina effettuata mediante lettera raccomandata a.r., la parte diligente potrà chiedere al Presidente della Camera di commercio la designazione dell'altro o degli altri arbitri.

L'arbitrato avrà luogo a Cremona ed il collegio arbitrale dovrà assumere la propria decisione entro 60 giorni dal momento in cui ha accettato l'incarico, accettazione che avverrà con lettera raccomandata alle parti; tale decisione, che fin d'ora le parti considerano come espressione della propria volontà transativa, sarà inappellabile e vincolante per le parti stesse.

Il Collegio Arbitrale deciderà con arbitrato irrituale.

I consorziati si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come e esso costituisce obbligazione da essi medesimi consorziati assunta.

Art. 21

REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare il regolamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, il Consiglio Direttivo potrà elaborare apposito regolamento interno che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 22

RIFERIMENTO NORMATIVO

Per quanto non previsto in questo Statuto, valgono le norme vigenti contenute nel Codice Civile e nella legislazione speciale in materia dei Consorzi.

F.to: PEDRAZZINI CARLO, ANGELO SQUINTANI NOTAIO